



# COMUNE di CERRETO GUIDI

## PROVINCIA di FIRENZE

### Area 2 - Area Tecnica

OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALL'ISTANZA DI PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DELLA VARIANTE FORMALE A CARATTERE REDAZIONALE AL VIGENTE R.U. DEL COMUNE DI EMPOLI, EX ART. 5, COMMA 3-TER DELLA LRT 10/2010

Il sottoscritto Dirigente , nominato con atto del Sindaco del 01/07/2016

VISTI:

- ↳ L'art. 14 comma 1 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;
- ↳ La parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- ↳ La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
- ↳ La legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza smi;
- ↳ La deliberazione C.C. 17 12.04.2016 del Comune di Empoli, con la quale è stata individuata nella persona del sottoscritto - Arch. Edo Rossi, Dirigente dell'Area Tecnica II del Comune di Cerreto Guidi- l'Autorità Competente ai sensi dell'art. 12 della LRT 10/2010;
- ↳ il conseguente nuovo assetto dell'ufficio di VAS, che risulta così rappresentato e composto:
  - Autorità competente: arch. Edo Rossi – con la qualifica di Dirigente dell'Area Tecnica II del Comune di Cerreto Guidi;
  - Autorità procedente: Consiglio comunale di Empoli
  - Proponente: Comune di Empoli - Settore III Politiche Territoriali;

PREMESSO CHE con PEC prot n. 22335 del 25/10/2016, il Dirigente del Settore III Politiche Territoriali, in qualità di soggetto Proponente del suddetto procedimento, provvedeva a trasmettere al sottoscritto, in quanto soggetto nominato Autorità Competente in materia di VAS del Comune di Empoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. N. 152 del 2006 e ss.mm.ii ed articolo 23 dell L.R. n. 10 del 2010 e ss.mm.ii, il Documento di verifica delle disposizioni dell'art. 5 comma 4 bis L.R.T. 10/2010 e dell'art. 12 Comma 6 D.Lgs 152/2006, relativo al procedimento ai sensi dell'art. 17 della LRT 65/2014 per la verifica di assoggettabilità semplificata a VAS ai sensi dell'art. 5, comma 3ter della LRT 10/2010. Relativo alla variante formale a carattere redazionale al vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli.

PRESO ATTO:

- ↳ Che il comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT n. 18 del 3 maggio 2000;
- ↳ Che con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 4 novembre 2013 è stata approvata la variante di minima entità al Piano Strutturale ed il 2° Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli, divenuta efficace con la pubblicazione sul BURT n. 52 del 24 dicembre 2013;
- ↳ Che il Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) conformemente a quanto disposto dal titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (*Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza*); la decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è stata assunta con la medesima Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 04/11/2013, vista la Determinazione dirigenziale n. 769 del 18/09/2013 (*parere finale VAS autorità competente*);



## COMUNE di CERRETO GUIDI PROVINCIA di FIRENZE

- ↳ Che nel periodo di vigenza del Regolamento Urbanistico l'Amministrazione Comunale intende dare corso ad una serie di modifiche all'atto di governo del territorio, in linea con il programma amministrativo di mandato 2014-2019;
- ↳ Che obiettivo generale della proposta di variante è compiere un'attività di "Manutenzione" del Regolamento Urbanistico mediante variazione formale del medesimo in termini prettamente redazionali, con contenuti essenzialmente tecnici che nascono in gran parte dall'adeguamento a strumenti legislativi e normativi sovraordinati e sopravvenuti, in una logica di semplificazione e snellimento di molti procedimenti urbanistici ed edilizi;
- ↳ Che detta variante proposta non comporta modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS;
- ↳ Che alla luce di quanto sopra esposto e valutato, dato che l'azione proposta non sortirà effetti irreversibili sull'ambiente e/o sul patrimonio culturale, il Settore III Politiche territoriali propone alla sottoscritta Autorità Competente, quale soggetto stabilito con legge regionale ad emanare il provvedimento finale, L'ESCLUSIONE del Piano attuativo dalla procedura di V.A.S., di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e 22 a 29 della L.R. n. 10/2010;

### RILEVATO:

- ↳ Che la Regione Toscana si è dotata nel frattempo di nuove norme per il governo del territorio con la LRT n. 65 del 10.11.2014 e di specifici regolamenti, quali il "Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio", di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R e il "Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale" di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 agosto 2016, n. 63/R;
- ↳ Che, in ottemperanza della nuova legge regionale LRT 65/2014 per la definizione dell'atto di variante il Comune di Empoli, con deliberazione di Giunta Municipale n. 173 del 19.10.2016 ha promosso l'avvio del procedimento nel rispetto dell'art. 17 della citata legge regionale;
- ↳ Che in conformità ai disposti di cui all'art. 5 comma 3ter della LRT 10/2010, nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, lo stesso Comune di Empoli, in qualità di Autorità Procedente ha richiesto a questa Autorità Competente una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente, presentando in tal senso una relazione adeguatamente motivata;

VERIFICATO che nel rispetto dell'art.17 c. 3 lett.a) della LRT 65/2014 la variante nella sua complessità definisce i seguenti obiettivi:

- ↳ apportare una serie di correzioni e adeguamenti alle Norme Tecniche di Attuazione per facilitare l'applicazione delle stesse e far fronte alle esigenze di semplificazione promosse sia dagli operatori economici che dagli ordini professionali che operano sul territorio che dai cittadini, intervenendo in conformità al Piano Strutturale, essenzialmente sulla disciplina per la gestione degli insediamenti e del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 95, c. 1 lett. a) della LRT 65/2014, sia all'interno del territorio urbanizzato, così come definito dall'art. 224 della citata legge, che fuori da tale perimetro, recependo anche gli adeguamenti normativi a carattere nazionale e regionale intervenuti successivamente all'approvazione del RU, meglio analizzati nella relazione di accompagnamento allegata alla succitata deliberazione G.M. n. 173 del 19.10.2016;
- ↳ conservare il patrimonio paesaggistico e culturale del territorio del Comune di Empoli, promuovendo l'attivazione di un processo di ripresa economica, mediante modifiche all'articolato delle norme volte a facilitare l'attività di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, rispondendo alle aspettative dei cittadini, degli operatori economici e del mutato quadro normativo regionale e nazionale in materia edilizia ed urbanistica;

DATO ATTO che nello specifico con la variante in oggetto, si intende procedere:

- ↳ all'eliminazione dal RU di una serie di definizioni tecniche, in conseguenza del recepimento automatico dei parametri urbanistici ed edilizi e delle definizioni tecniche contenute nel Capo II del "Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio", di cui al Decreto del Presidente della



# COMUNE di CERRETO GUIDI

## PROVINCIA di FIRENZE

Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, e sue successive modificazioni e/o integrazioni. Le definizioni di elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni restano quelle desunte dall'Allegato A – Definizioni termini di riferimento di cui al medesimo DPGR;

- ↳ al recepimento nel R.U. di una serie di disposizioni specifiche che superano gli attuali strumenti urbanistici locali in tema di aree agricole, in funzione della recentissima entrata in vigore del “Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (*Norme per il governo del territorio*) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale” di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 agosto 2016, n. 63/R.;
- ↳ a ricondurre le categorie di intervento alle definizioni di cui alla LRT 65/2014 nonché all’eliminazione di riferimenti ad articoli di legge, ove possibile, onde evitare che il riferimento normativo perda valore nel tempo;
- ↳ all’adeguamento del RU ad altre normative di settore, come ad esempio quella del settore commercio;
- ↳ alla parziale ridefinizione di grandi temi quali: gli interventi edilizi diretti, i parametri per la dotazione parcheggi, le modalità di intervento;

DATO ATTO altresì, come dalla già ricordata deliberazione G.M. del Comune di Empoli n. 173 del 19.10.2016:

- ↳ che i contenuti sopra indicati della variante costituiscono di fatto una anticipazione del percorso di revisione del RU, per addivenire al prossimo Piano Operativo, previsto dalla legge regionale per il governo del territorio, sostanzialmente per quanto concerne la disciplina di gestione degli attuali insediamenti e del patrimonio edilizio esistente;
- ↳ che ai sensi dell’art. 222 della LRT 65/2014, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della predetta legge, i comuni possono adottare ed approvare varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall’art. 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione
- ↳ che nel rispetto dell’art. 17 c. 3 lett. b) della LRT 65/2014, la variante in oggetto non interferisce nelle attività di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio e non prevede nuovi interventi di trasformazione di cui all’art. 95 c. 1 lett. b) della LRT 65/2014 o modifica di quelli già previsti nel RU;
- ↳ che pertanto, per quanto suddetto, l’Autorità Procedente non ha ritenuto necessario attivare il procedimento di cui all’art. 25 della LRT 65/2014 della Conferenza di copianificazione in quanto la proposta non genera nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato e non riguarda la previsione di grandi strutture di vendita;

VISTA la relazione allegata alla deliberazione G.M. del Comune di Empoli n. 173 del 19.10.2016, con la quale il soggetto Procedente, ritenuto che la Variante sopra esplicitata possa rientrare tra i procedimenti di cui all’art. 5, comma 3ter della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 – “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, richiede alla sottoscritta Autorità Competente:

- ↳ di avviare “...una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull’ambiente”;
- ↳ di esprimersi “...con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa...”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 22 L.R. Toscana 10/2010, l’Autorità Competente deve emettere il “Provvedimento di Verifica” che assoggetta od esclude la suddetta Variante alla VAS;

RITENUTO, per le motivazioni tutte sopra riportate e per le considerazioni espresse, di concordare con quanto proposto dal settore III, Politiche Territoriali, in qualità di soggetto Proponente;

VISTO:

il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con Legge 28 ottobre 2013, n. 124, ed il D.L. 31 ottobre 2013, n. 126;

Il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011”;



# COMUNE di CERRETO GUIDI

## PROVINCIA di FIRENZE

PRESO ATTO che, dal 1° gennaio 2015, è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata, ai sensi della quale, per l'anno 2015, il bilancio di previsione doveva essere redatto secondo gli schemi D.P.R. 194/1996, con valore giuridico ed autorizzatorio, ed, inoltre, doveva essere redatto il bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva, secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, mentre, per l'esercizio 2016, il bilancio dovrà essere redatto esclusivamente secondo gli schemi del bilancio armonizzato (lo schema di cui al D.P.R. 194/1996 viene definitivamente abbandonato – art. 11, comma 14, D. Lgs. 118/2011, come integrato dalle successive modifiche);

EVIDENZIATO, pertanto, che sarà riportata nelle determinate, per ogni impegno di spesa, l'imputazione derivante dall'applicazione del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 28 Ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31/10/2015, avente ad oggetto "Ulteriore differimento al 31 Ottobre al 31 Dicembre 2015 del termine per la presentazione del documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei Comuni, ...", ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, da parte degli enti locali, è differito al 31 marzo 2016;

VISTO l'articolo 163 del TUEL, avente ad oggetto "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria", ai sensi del quale: "1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;



# COMUNE di CERRETO GUIDI

## PROVINCIA di FIRENZE

- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.”;

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 65 del 31/07/2015, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2015/2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 31/07/2015, ad oggetto: "Approvazione documenti di gestione 2015”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 30/12/2015, ad oggetto: "Proroga documento di gestione 2015 fino al 31 marzo 2016 ed indirizzi agli uffici in merito alla gestione dell'esercizio provvisorio”;

VISTO l'articolo 183 del TUEL, ai sensi del quale:

- “1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
  - a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
  - b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
  - c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile .
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
  - a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
  - b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.



# COMUNE di CERRETO GUIDI

## PROVINCIA di FIRENZE

- Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.
7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
  8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.
  9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.
  - 9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";.

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del TUEL, che testualmente recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi" è stato accertato, preventivamente, che "il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno";

DATO ATTO che l'articolo 1, commi da 707 a 729, della Legge di Stabilità 2016, disciplina il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale che ha sostituito il patto di stabilità interno e che, tale spesa, è compatibile con tale vincolo;

VISTI i principi contabili in materia di assunzione di impegni di spesa, di cui al D. Lgs. n.118/2011

DATO ATTO che, ai sensi del principio contabile 4/2, "l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica";

VISTA la deliberazione C.C. n. 17 del 21/01/2013, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012";

DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere sottoposto al sistema dei controlli preventivi e successivi, ai sensi del D.L. 174/2012 e della Delibera C.C. 17/2013, sopraccitata;



# COMUNE di CERRETO GUIDI

## PROVINCIA di FIRENZE

VISTO l'art. 26, commi 2 e 3 del D. Lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ai sensi del quale: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato [articolo 12 della legge n. 241 del 1990](#), di importo superiore a mille euro. La pubblicazione, ai sensi del presente articolo costituisce, condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico";

DATO ATTO che, in base all'art. 27 del sopra citato D. Lgs. 33/2013, relativamente al servizio affidato con la presente determinazione, costituiscono dati da pubblicare obbligatoriamente sul sito internet dell'amministrazione comunale, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente": "a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato";

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 31.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO, sulla base delle considerazioni sopra esposte, in veste di Autorità competente per il procedimento di VAS del Piano attuativo,

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO, in veste di Autorità Competente per il procedimento di VAS,

### DETERMINA

1. **DI EMETTERE** il presente provvedimento di **non assoggettabilità** alla procedura semplificata di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" in applicazione delle disposizioni dell'art.12 comma 6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., della variante formale a carattere redazionale al vigente Regolamento Urbanistico del comune di Empoli, ex art. 5, comma 3-ter, della L.R.T. 10/2010;
1. **DI CONFERMARE** pertanto l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 16 della L.1150/1942 escludendo il Piano in oggetto dal procedimento di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica senza necessità di ulteriori valutazioni, nonché del combinato disposto dell'Art. 5bis, c. 2, della L.R.T. n. 10/10 e dell'art. 14 della L.R.T. n. 65/2014;
2. **DI PROCEDERE** alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Empoli ([www.comune.empoli.fi.it](http://www.comune.empoli.fi.it)), come previsto all'art. 12 co. 6 del d.lgs. 152/06 ss.mm.ii e dall'art. 22 co. 5 della L.R.T. 10/2010;
3. **DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 e s.m., che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato;
4. **DI PRENDERE ATTO** degli atti istruttori che verranno sottoposti al Consiglio Comunale per l'approvazione;
5. **di DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione completa in ogni sua parte ai sensi dei dettati di cui sopra al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. **di DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione con il visto del responsabile del servizio finanziario nel seguente modo:



## COMUNE di CERRETO GUIDI PROVINCIA di FIRENZE

- una copia per via telematica all'ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nelle forme e nei modi di rito;
  - una copia all'ufficio ragioneria per essere conservata agli atti;
7. di DARE ATTO altresì che l'originale della determina adottata verrà archiviata presso l'ufficio di emissione;
8. di CONSIDERARE che:
- - l'atto di determina diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura da parte del responsabile del servizio finanziario;
  - - l'atto di determinazione viene pubblicato perché la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno portare a conoscenza dei cittadini i provvedimenti di gestione adottati dall'Ente;
9. di DARE ATTO della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionale con particolare riferimento al PEG affidato con atto G. M n. 208 del 30/12/2015;
10. di AVVISARE che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
- giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
  - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
11. di DARE ATTO che all'istruttoria ed alla redazione materiale del presente atto ha provveduto la dipendente Casini Lara, Cat. C, Settore 1 -Urbanistica, Servizio 1 - Urbanistica, dell'Area 2 – Area Tecnica, mentre il sottoscritto Arch. Edo Rossi, Dirigente di Area, è responsabile del procedimento e del provvedimento.
12. di INVIARE la presente determinazione al Settore III, Politiche Territoriali, del Comune di Empoli per gli adempimenti di competenza necessari e conseguenti.

Cerreto Guidi, 14/11/2016

Il Dirigente Area Tecnica II  
Arch. Edo Rossi

